

REGOLAMENTO PERDITE OCCULTE NELLE RETI PRIVATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Poiana S.p.A. in data 09.05.2024

INDICE

Art. 1.	Definizioni	2
Art. 2.	Decorrenza e modalità di adesione e recesso	4
I.	Tutela di primo livello - base (tutele minime)	4
II.	Tutela di secondo livello - rafforzata (assicurazione perdite occulte).....	4
Art. 3.	Garanzie ed esclusioni	4
Art. 4.	Procedure in caso di perdita.....	5
I.	Obblighi dell'Utente aderente	5
II.	Obblighi di Acquedotto Poiana S.p.A.	5
Art. 5.	Gestione della perdita ammessa a ricalcolo.....	6
I.	Tutela di primo livello - base (tutele minime).....	6
II.	Tutela di secondo livello – rafforzata (assicurazione perdite occulte).....	6
Art. 6.	Altre condizioni e limiti	6
Art. 7.	Mancato accoglimento della domanda e controversie	7

Art. 1. Definizioni

1. Nel presente Regolamento e nei documenti ad esso correlati si applicano le seguenti definizioni:
 - a. **assicurato** * persone fisiche o giuridiche, titolari o loro familiari, di utenze di fornitura acqua potabile, che hanno aderito al Servizio di copertura per le perdite occulte di Acquedotto Poiana S.p.A.;
 - b. **assicurazione** * il contratto di assicurazione;
 - c. **consumo anomalo** è il consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento;
 - d. **consumo medio giornaliero di riferimento** è il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. Dal calcolo saranno esclusi i consumi relativi ai periodi in cui si siano verificate delle perdite dimostrate o documentabili. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza;
 - e. **consumo medio** * il dato derivante dalla media dei consumi registrati nel triennio precedente (mc lettura precedente quella anomala (data1) — (meno) mc lettura anteriore i 900 giorni precedenti la data1 (data2) / (diviso) numero giorni intercorrenti tra la data1 e la data2). Qualora si tratti di Utenza attivata da meno di 900 giorni si farà riferimento al consumo riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima bolletta, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo;
 - f. **consumo normale** * il consumo in metri cubi, desunto dallo storico, che l'utente ha effettivamente consumato in rapporto al periodo dell'anno e al netto delle eventuali perdite dimostrate, assicurate e non, e registrate nel periodo;
 - g. **contatore** (misuratore) è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il Servizio Idrico Integrato;
 - h. **contraente** * il soggetto che stipula l'assicurazione e che corrisponde il relativo premio: Acquedotto Poiana S.p.A.;
 - i. **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'utente finale e il Gestore del servizio;
 - j. **gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
 - k. **indennizzo** * la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
 - l. **lettura** (misura) è il valore di volume rilevato da un contatore (misuratore) tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura telematica (telelettura di prossimità o da remoto) o infine raccolto da parte dell'utente finale e successivamente comunicato al gestore del SII (autolettura);
 - m. **perdite occulte** sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell'Utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all'Utente per il controllo dei beni di proprietà;
 - n. **polizza** * il documento che prova l'assicurazione;
 - o. **premio** * la somma dovuta dal Contraente alla Società; viene conteggiato moltiplicando il premio lordo annuo unitario convenuto, distinto per tipologia d'uso, per il numero delle unità convenzionali che hanno dato assenso alla proposta di assicurazione;
 - p. **punto di consegna** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
 - q. **quota di adesione** è il contributo annuale complessivo richiesto all'Utente per accedere alla tutela di secondo livello prevista dal Regolamento, che è pari alla quota di adesione unitaria moltiplicata per il numero di utenti indiretti sottesi al contratto di fornitura;
 - r. **quota di adesione unitaria** è il contributo annuale applicato ad ogni utente finale o utente indiretto, nel caso di utenza condominiale, per accedere alla tutela di secondo livello prevista dal Regolamento, distinto per tipologia d'uso, e il cui addebito avviene in fattura pro die. L'importo della quota di adesione unitaria, distinto per tipologia d'uso, corrisponde al premio lordo annuo unitario convenuto annualmente dal contraente;

- s. **regolamento per la gestione delle perdite nelle reti private** (nel seguito, "Regolamento") è la presente regolamentazione della gestione delle perdite d'acqua nelle reti private allo scopo di tutelare gli Utenti del Servizio Idrico Integrato in relazione ad addebiti per prelievi di acqua non utilizzati a seguito di perdite occulte causate da rotture dell'impianto idrico privato;
- t. **rete privata** o impianto privato è l'impianto a valle del punto di consegna;
- u. **scoperto** * l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che viene dedotto dall'indennizzo, a carico dell'Utente, da calcolarsi sull'importo indennizzabile a termini di polizza. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri;
- v. **sinistro** * il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- w. **Società** * la compagnia assicuratrice;
- x. **tipologie d'uso** o **categorie d'uso** sono la tipologia "uso domestico" e la tipologia "uso diverso dal domestico";
- y. **tutela di primo livello** è la tutela base prevista in caso di perdita occulta in favore di tutte le utenze idriche ai sensi dell'art.19 della deliberazione ARERA n.609/2021/R/IDR. Tale tutela non prevede la corresponsione da parte dell'Utente della quota di adesione;
- z. **tutela di secondo livello** è la tutela rafforzata disciplinata nel presente Regolamento in caso di perdita occulta. La tutela rafforzata è subordinata alla corresponsione della quota di adesione;
- aa. **unità convenzionale** * ogni singola unità abitativa o ogni unità di utenza finale oppure ogni unità derivante dall'applicazione del divisionale (ad esempio numero degli appartamenti di un condominio);
- bb. **utente finale** o **utenza** (nel seguito, "Utente") è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- cc. **utenti indiretti** sono i destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII;
- dd. **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

* definizione tratta dalle Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente per la tutela di secondo livello

Art. 2. Decorrenza e modalità di adesione e recesso

I. Tutela di primo livello - base (tutele minime)

1. La copertura perdite occulte di primo livello, prevista dal presente Regolamento, è riconosciuta a tutte le utenze senza necessità di adesione, come previsto dall'art. 19 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.609/2021/R/idr.

II. Tutela di secondo livello - rafforzata (assicurazione perdite occulte)

1. Il Servizio di copertura per le perdite occulte di secondo livello, sostitutivo della tutela di primo livello, previsto dal presente Regolamento, è facoltativo e può essere richiesto dall'Utente al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura ovvero, in forma scritta, in qualsiasi momento successivo, utilizzando il modulo Mod.RP.03 disponibile sul sito web www.poiana.it o allo sportello.
2. Il pagamento della quota di adesione, come definita all'art. 1, a partire dalla prima bolletta utile, costituisce elemento essenziale per ottenere le garanzie previste dal presente Regolamento per la tutela perdite occulte di secondo livello. Qualora la perdita fosse in corso alla data della richiesta di adesione da parte dell'utente, la perdita non potrà beneficiare dell'assicurazione.
3. Il recesso dalla tutela di secondo livello può essere esercitato dall'Utente esclusivamente in forma scritta e avrà effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione. Resta inteso che, agli Utenti che abbiano esercitato la facoltà di recesso, potrà essere riconosciuta solo la tutela di primo livello.

Art. 3. Garanzie ed esclusioni

1. Rientrano nella tutela prevista dal presente Regolamento le perdite occulte così come definite all'art.1.
2. Restano esclusi dalle condizioni del presente Regolamento e dalle relative garanzie, e pertanto fatturati secondo le fasce tariffarie previste, i consumi determinati da perdite nella rete privata dell'Utente:
 - a. inferiori al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento;
 - b. avvenute negli impianti in vista (non interrati o conglobati nelle strutture);
 - c. provocate da difettoso funzionamento di rubinetti, valvole, elettrodomestici in genere, pannelli solari, autoclavi, sanitari e relative cassette di risciacquo (cassette wc), galleggianti e troppo pieni;
 - d. conseguenti a dolo dell'Utente;
 - e. derivanti da colpa grave dell'Utente, cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura;
 - f. nei casi in cui manchi la dichiarazione di conformità dell'impianto prevista dal DM 22/01/2008 n. 37 per gli impianti realizzati dopo tale obbligo;
 - g. all'interno del pozzetto ove è ubicato il contatore, del contatore stesso e di sue connessioni;
 - h. derivanti da incendio, esplosione, eventi atmosferici e naturali;
 - i. causate da gravi calamità naturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, frane, valanghe, inondazioni e alluvioni;
 - j. verificatesi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
 - k. verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione dal nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 4. Procedure in caso di perdita

I. Obblighi dell'Utente aderente

1. l'Utente che venga a conoscenza di una perdita nella propria rete idrica deve:
 - a. fare quanto possibile per evitare o diminuire la perdita provvedendo immediatamente alle prime riparazioni del guasto, ovvero alla chiusura della saracinesca per il blocco del flusso idrico nell'impianto post contatore;
 - b. al fine di evitare l'aggravamento dei consumi, provvedere tempestivamente, e comunque entro e non oltre tre (3) mesi alla riparazione definitiva del guasto. Il periodo massimo di tre (3) mesi a decorrere da quando l'Utente constati la perdita o ne venga a conoscenza con una delle seguenti modalità:
 - i. avviso di consumo anomalo ricevuto direttamente o tramite suo incaricato dal letturista;
 - ii. ricevimento della comunicazione di consumo anomalo;
 - iii. ricevimento della fattura che includa consumi anomali;
 - c. denunciare ad Acquedotto Poiana spa, tramite il servizio assistenza telefonica numero verde **800 846 292** o comunicazione scritta, l'avvenuto sinistro entro e non oltre quindici (15) giorni da quando constati la perdita o venga a conoscenza di un consumo anomalo;
 - d. produrre, a pena di decadenza del ricalcolo delle fatture, secondo le indicazioni fornite da Acquedotto Poiana spa, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di riparazione del guasto:
 - i. modulo di denuncia di perdita compilato;
 - ii. documentazione fotografica del danno e dell'intervento di riparazione;
 - iii. fattura relativa alla riparazione, ovvero rapporto tecnico rilasciato da un tecnico abilitato ai sensi del DM 22/01/2008 n. 37 che attesti la conformità qualora i lavori siano stati eseguiti in economia;
 - iv. fotografia del contatore con visibile la lettura dopo la riparazione;
 - e. l'Utente deve inoltre:
 - i. conservare le tracce ed i residui del sinistro sino all'accoglimento della pratica da parte di Acquedotto Poiana S.p.A., senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
 - ii. consentire all'incaricato di Acquedotto Poiana S.p.A., a pena di decadenza del diritto alla trattazione agevolata della perdita, di prendere visione della riparazione del punto di rottura, o della messa in opera della nuova linea, o in alternativa delle tracce e dei residui del sinistro;
 - iii. qualora l'entità della perdita, la situazione dell'utenza o l'uso contrattualmente definito lo rendano opportuno, Acquedotto Poiana S.p.A. potrà richiedere all'Utente, che ne resta obbligato a pena di decadenza del diritto alla trattazione agevolata della perdita, di mantenere aperto lo scavo per l'accertamento del punto di rottura e dell'intervento di riparazione.

II. Obblighi di Acquedotto Poiana S.p.A.

1. A seguito della denuncia di perdita occulta da parte dell'Utente:
 - a. Entro sessanta (60) giorni dalla presentazione da parte dell'Utente della documentazione completa prevista, Acquedotto Poiana S.p.A. produrrà risposta di accoglimento o di diniego motivato, previa verifica che:
 - i. l'Utente abbia pagato le fatture antecedenti alla perdita e scadute;
 - ii. il sinistro rientri nelle garanzie definite all'Art. 3;
 - b. Qualora lo ritenga necessario, Acquedotto Poiana S.p.A. potrà indagare su circostanze, natura, causa e modalità della perdita, oltre che verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Utente. Nel caso di richiesta formale all'Utente di integrazioni di documentazioni la stessa interromperà il termine sopraindicato.

Art. 5. Gestione della perdita ammessa a ricalcolo

I. Tutela di primo livello - base (tutele minime)

1. Acquedotto Poiana S.p.A. provvederà al ricalcolo della fattura interessata dalla perdita secondo i seguenti criteri:
 - a. in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa pari alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturati o fatturabili pari al 30% a cui si applica la tariffazione ordinaria. Acquedotto Poiana S.p.A. provvederà al ricalcolo della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e per le fatture successive per un periodo massimo di tre (3) mesi;
 - b. il periodo massimo complessivo ammesso al ricalcolo è di 240 giorni;
 - c. a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.

II. Tutela di secondo livello – rafforzata (assicurazione perdite occulte)

1. In merito al servizio di acquedotto, in caso di sinistro riconosciuto, la Società pagherà un indennizzo pari alla spesa addebitata per il consumo eccedente il doppio del consumo medio, tenuto conto dei limiti di indennizzo e con l'applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, indicati per le singole garanzie nelle Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente allegate al Regolamento.
2. A seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, Acquedotto Poiana S.p.A. esonererà dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione il volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.
3. È garantita all'utente la possibilità di richiedere l'applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall'art. 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII) di ARERA.

Art. 6. Altre condizioni e limiti

1. L'utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici privati e ha il diritto e il dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura del proprio misuratore.
2. Nel caso sia attiva la tutela di primo livello non sarà possibile accedere all'agevolazione prevista nei 3 anni successivi a decorrere dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.
3. Nel caso sia attiva la tutela di secondo livello, qualora l'utente sia colpito da tre sinistri, anche non successivi, la Società lo escluderà automaticamente dall'assicurazione e non sarà tenuta all'indennizzo del sinistro stesso, fatta salva la possibilità che l'utente dimostri di aver provveduto al rifacimento dell'impianto nel tratto di derivazione post-contatore.
4. Al fine di limitare le perdite idriche determinate da guasti nelle reti private degli Utenti, Acquedotto Poiana S.p.A. si obbliga, nel caso di mancata lettura determinata da impossibilità di accesso al pozzetto contenente il misuratore, a lasciare al recapito dell'utenza un avviso di mancata lettura con invito all'autolettura del contatore.
5. Qualora dopo tale avviso l'Utente non effettui l'autolettura, l'Utente resta pienamente responsabile per le possibili perdite in atto.
6. Nel caso in cui, al momento della rilevazione della lettura, gli addetti riscontrassero un consumo anomalo con una possibile perdita in atto, questi provvederanno a consegnare un apposito avviso all'Utente stesso, se presente, o ad un suo rappresentante presente presso l'utenza al momento della lettura, o, comunque, al recapito dell'utenza. Nell'avviso sono indicati i contatti per ottenere le informazioni utili per la gestione della possibile pratica di perdita.

7. Ulteriore avviso di consumo anomalo verrà inoltrato da Acquedotto Poiana S.p.A. a mezzo raccomandata o altra comunicazione che consenta di attestarne il ricevimento. A tal proposito si segnala che è a carico e responsabilità dell'Utente l'aggiornamento dell'indirizzo di spedizione registrato presso il Gestore.
8. In caso di perdite idriche interne al pozzetto ove è ubicato il contatore, del contatore stesso e di sue connessioni, che non sono considerate occulte ai sensi del Regolamento, Acquedotto Poiana spa riconosce all'utente uno sgravio sull'eccedenza dei consumi rilevati calcolato applicando le Condizioni Generali di Assicurazione per il Contraente della tutela di secondo livello.

Art. 7. Mancato accoglimento della domanda e controversie

1. Qualora Acquedotto Poiana S.p.A. dia esito negativo, o per l'Utente non soddisfacente, alla richiesta di ricalcolo dei consumi determinati da perdita nella rete privata nell'ambito della tutela di primo livello - base, oppure non rispetti il termine di 60 giorni per la trattazione della denuncia di perdita occulta, l'Utente potrà accedere gratuitamente alla Procedura di Conciliazione Paritetica messa a disposizione da Acquedotto Poiana S.p.A. in accordo con le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo di Intesa, secondo quanto disposto da apposito Regolamento aziendale, pubblicato sul sito web www.poiana.it ovvero richiedere il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), le cui modalità e termini di accesso sono consultabili sul sito internet www.sportelloperilconsumatore.it



Allegato D

Condizioni Generali di Assicurazione per l'Assicurato

AIG Perdite d'acqua occulte

Premessa

Le Condizioni Generali di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (grassetto).

Resta inteso che:

- nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.;
- **l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Polizza sono stati precisati i relativi premi. Con riferimento a ciascuna garanzia, in particolare, l'assicurazione è prestata per i massimali/limiti di indennizzo e con l'applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, indicati per le singole garanzie nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni Generali di Assicurazione;**
- le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Polizza: 18.02.2019.

Definizioni

ASSICURATO	Persone fisiche o giuridiche, titolari o loro familiari, di utenze di fornitura acqua potabile, che hanno aderito alla convenzione Acquedotto Poiana S.p.A.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
CONSUMO ANOMALO	Il consumo eccedente il Consumo Medio cioè quello che ragionevolmente farebbe ipotizzare che vi sia una perdita occulta in atto, ovvero un consumo che comunque superi del 100% il prelievo medio nel periodo.
CONSUMO MEDIO	Il dato derivante dalla media dei consumi registrati nel triennio precedente (mc lettura precedente quella anomala (data 1) — (meno) mc. lettura anteriore i 900 giorni precedenti la data1 (data2) / (diviso) numero giorni intercorrenti tra la data 1 e la data2). Qualora si tratti di Utenza attivata da meno di 900 giorni si farà riferimento al consumo riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima bolletta, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.
CONSUMO NORMALE	Il consumo di mc., desunto dallo storico, che l'utente ha effettivamente consumato in rapporto al periodo dell'anno e al netto delle eventuali perdite dimostrate, assicurate e non, e registrate nel periodo.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione e che corrisponde il relativo premio: Acquedotto Poiana S.p.A.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PERDITA OCCULTA	Spargimento d'acqua che si verifica senza che l'Assicurato ne abbia notizia diretta o indiretta e del quale l'Assicurato acquisisce conoscenza per effetto della presenza di un consumo anomalo.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

SCOPERTO	L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che viene dedotto dall'indennizzo, a carico dell'Utente, da calcolarsi sull'importo indennizzabile a termini di polizza. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ	AIG Europe SA, Rappresentanza Generale per l'Italia, via della Chiusa 2, 20123 Milano.
UTENZA	Si intende per utenza ciascun singolo contratto di erogazione acqua potabile a contatore. Le utenze sono suddivise nelle seguenti tipologie: A. USO DOMESTICO B. USO COMUNI CONSORZIATI C. USO INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE D. USO ALLEVAMENTO ANIMALI E. USO MISTO F. USO TEMPORANEO G. USO ANTINCENDIO Le utenze per le quali non è prestata l'assicurazione sono suddivise nelle seguenti tipologie: H. USO CONCESSIONE A SUB-DISTRIBUTORI
UNITÀ CONVENZIONALE	Ogni singola unità abitativa o ogni unità di utenza finale oppure ogni unità derivante dall'applicazione del divisionale (ad esempio numero degli appartamenti di un condominio).

Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

ART. 1.1 – CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Il presente programma assicurativo è riservato a tutti gli Utenti di Acquedotto Poiana SpA che hanno aderito alla "Convenzione Acquedotto Poiana" durante il periodo assicurato: 31/12/2015 – 31/12/2015.

ART. 1.2 – DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2014 e rimane in vigore per il periodo di un anno a partire da tale data.

ART. 1.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il pagamento del premio è a carico del Contraente, restando inteso che le garanzie di assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

ART. 1.4 – ALTRE ASSICURAZIONI

La presente polizza opera a secondo rischio, cioè in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione eventualmente stipulata per i medesimi rischi ed a primo rischio per le garanzie non presenti in detti contratti. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 1.5 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.6 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 1.7 – LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo s'intendono comprese anche le eventuali indennità o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

ART. 1.8 – SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga la Società, la sua capogruppo o le sue controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

ART. 1.9 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

ART. 1.10 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.11 – CLAUSOLA DI INTERMEDIAZIONE

Il Contraente e/o l'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario indicato sul Certificato di Polizza, Willis Italia SpA, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente e/o dell'Assicurato, dal precisato Intermediario che tratterà con la Società.

Sezione I: Perdite d'acqua occulte

ART. 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare le perdite occulte, **eccedenti il doppio del Consumo Medio**, nell'impianto post-contatore:

- derivanti da qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario;
- derivanti da qualsiasi fatto od omissione colposo o doloso di terzi (fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società);
- causati da scoppio, implosione, colpo d'ariete;
- conseguenti a vetustà e/o degrado dei materiali.

ART. 2.2 – ESCLUSIONI

La Società, in ogni caso, non risarcisce le perdite:

- a) inferiori al doppio del Consumo Medio;
- b) da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari "troppo pieni";
- c) dagli impianti in vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
- d) all'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
- e) conseguenti a dolo dell'utente;
- f) derivanti da colpa grave dell'utente cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura;
- g) derivanti da incendio, esplosione, eventi atmosferici e naturali;
- h) causate da gravi calamità naturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoti, frane, valanghe, inondazioni e alluvioni;
- i) verificatesi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- j) verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione dal nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le utenze per le quali non è prestata l'assicurazione sono quelle ad:

- H. USO CONCESSIONE A SUB-DISTRIBUTORI.

ART. 2.3 – LIMITI DI INDENNIZZO

La Società non risarcirà, per singolo sinistro, somma maggiore di quella derivante moltiplicando la media giornaliera del consumo effettivamente registrato per 200 giorni, con il massimo di € 10.000. La Società risarcirà comunque un solo sinistro per anno.

ART. 2.4 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 15% con il minimo di € 50 per le utenze domestiche e di € 200 per tutte le altre utenze.

Qualora l'utenza abbia subito un sinistro nei 36 mesi precedenti, il minimo suindicato si intenderà raddoppiato.

Qualora l'Utente sia colpito da tre sinistri, anche non successivi, la Società lo escluderà automaticamente dal presente contratto e non sarà tenuta all'indennizzo del sinistro stesso, fatta salva la possibilità che l'Utente dimostri di aver provveduto al rifacimento dell'impianto nel tratto di derivazione post-contatore.

Norme in caso di sinistro

ART. 3.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E DETERMINAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) al fine di evitare l'aggravamento dei consumi, provvedere tempestivamente, ma comunque entro e non oltre 15 giorni, da quando constati la perdita o venga a conoscenza di un Consumo Anomalo ovvero dalla ricezione della fattura che ha rivelato il Consumo Anomalo, alla riparazione del guasto.
- c) provvedere a segnalare in forma scritta alla Società, l'avvenuto sinistro entro e non oltre 15 giorni da quando constati la perdita o venga a conoscenza di un Consumo Anomalo;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza per questo avere diritto ad alcuna identità,
- e) consentire all'incaricato della Società di prendere visione della riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea o in alternativa delle tracce e i residui del sinistro;
- f) fornire dimostrazione del danno mediante idonea documentazione fotografica, rapporto del tecnico riparatore e fattura relativa alla riparazione o qualora i lavori siano stati eseguiti in economia dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione;
- g) controfirmare, se richiesto, il verbale e il progetto di liquidazione redatto dal Perito della Società apponendo, se del caso le sue riserve.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'utente danneggiato dovrà inviare ad AIG la seguente documentazione essenziale ai fini della liquidazione del danno:

- Modulo di denuncia del sinistro compilato;
- Documentazione fotografica, rapporto del tecnico riparatore, fattura relativa alla riparazione o dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione;
- Copia della fattura riportante i maggiori consumi.

L'invio della documentazione di cui sopra dovrà avvenire tramite posta elettronica all'indirizzo: denunce.sinistri@aig.com.

Ricevuta la documentazione completa, AIG richiederà al Contraente la predisposizione del progetto di liquidazione così articolato:

- codice utente;
- denominazione utente;
- importo imponibile della fattura riportante i maggiori consumi al netto dei corrispettivi di fognatura e depurazione (+);
- importo del Consumo Medio (-);
- importo dello Scoperto (-);
- importo a credito Utente (=)

Si precisa che la Società, indipendentemente dal numero di letture effettuate, risarcirà il Consumo Anomalo verificatosi nel periodo che intercorre tra il momento in cui l'Assicurato acquisisce conoscenza della perdita occulta e la data della lettura antecedente a quella che per prima ha evidenziato il Consumo Anomalo.

ART. 3.2 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno e la determinazione dell'indennizzo è concordato con le seguenti modalità:

- a) Direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti;
- b) Tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, indipendentemente da ciò, anche dietro semplice richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 3.3 – MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. Indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2. Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli "Obblighi" in caso di sinistro;
3. Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" del presente capitolo;
4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma b) della "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 3.4 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti inoltre che, qualora in caso di sinistro le norme qui contenute si prestassero a diverse interpretazioni, si considererà convenzionalmente valida l'interpretazione più favorevole all'Assicurato.

ART. 3.5 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 3.6 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.

ART. 3.7 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



ART. 3.8 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria sede entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dal procedimento stesso, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.



Allegato 1

AIG EUROPE SA
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
UFFICIO SINISTRI
email: denunce.sinistri@aig.com

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

Egregi Signori,

con la presente vi segnalo di aver subito un sinistro sulla polizza "AIG Perdite d'acqua occulte" (Service Programs), come di seguito descritto:

NOME DELL'ASSICURATO		NUMERO DI POLIZZA	IPL0000504
RECAPITO TELEFONICO		CONTRAENTE	ACQUEDOTTO POIANA SPA
INDIRIZZO EMAIL		DATA DELL'EVENTO	
CODICE UTENZA ACQUEDOTTO POIANA		STIMA DEL DANNO	€
INTESTATARIO CONTRATTO ACQUEDOTTO POIANA		CODICE IBAN	

ALLEGATI:

Alla presente Denuncia di Sinistro, troverete allegati i seguenti documenti:

- Descrizione del sinistro con indicazione del luogo e delle circostanze;
- Documentazione fotografica dei danni;
- Rapporto del tecnico riparatore;
- Fattura relativa alla riparazione o dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione;
- Copia della fattura riportante i maggiori consumi.
-
-
-

Data: Firma:
(l'Assicurato)

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Broker Agenzia	Willis Italia SpA - Milano	Codice	9273		
Appendice n°	2	Polizza n°	IPL0000504		
Contraente	Acquedotto Poiana SpA				
EURO	premio netto	addizionali	imponibile	imposta	totale
Premio alla firma			##		
fino al 00:01:1900		€ 0,00		€ 0,00	

Di comune accordo tra le Parti, con il presente documento si modifica l'Art. 3.1. come di seguito riportato:
I termini di riparazione di cui al punto b. dell'Art. 3.1 delle Condizioni Generali di Polizza variano da 15 gg a 90 gg.

FERMO IL RESTO

FERMO IL RESTO
Milano, 29:12:2019
MDL

LA CONTRAENTE

AIG EUROPE SA
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il versamento dell'importo di Euro **€ 0,00** è stato effettuato a mie mani
Il..... in.....